



# COMUNE DI SAN FIOR

PROVINCIA DI TREVISO

Cap 31020 – P.zza Marconi, 2

Tel 0438/260260 – Fax 0438/260308

UNITA' VIGILANZA

## ORDINANZA N° 3

**OGGETTO: Lotta obbligatoria alla PROCESSIONARIA DEL PINO sul territorio comunale.**

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**VISTA** la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS n. 7 prot. 52/SISP del 14.01.2010, con la quale si invitano le Amministrazioni Comunali all'adozione di idonei provvedimenti per contenere le infestazioni di processionaria del pino sul territorio comunale;

**CONSTATATO** che nel corso del 2009 è stata accertata la presenza di infestazioni di processionaria del pino (*Thaumetopoea pityocampa*) nel territorio comunale e che si ritiene necessario adottare provvedimenti tempestivi contro lo sviluppo e la diffusione di questo infestante, con particolare riguardo agli interventi eseguiti all'approssimarsi della stagione primaverile;

**CONSIDERATO** che trascurando tali infestazioni si favorisce la diffusione di questo lepidottero sull'intero territorio Comunale;

**RILEVATO** che tale presenza arreca gravi danni al patrimonio arboreo colpendo numerose specie di conifere (soprattutto del genere *Pinus* e *Cedrus*) sia in ambito rurale che urbano e che può essere causa di irritazioni e allergie per l'uomo;

**RITENUTO** necessario intervenire con apposito provvedimento per contenere tale diffusione a tutela del verde pubblico e/o privato;

**VISTO** il D.M. 20 Maggio 1926 e il D.M. 17. Aprile.1998;

**VISTO** il D.Lgs. n° 267 del 18.08.2000;

### ORDINA

- 1) A tutti i proprietari di conifere con presenza di nidi di processionaria, di provvedere immediatamente, a **propria cura e spese**, alla rimozione dei nidi e alla relativa distruzione con fuoco (i nidi si presentano normalmente in forma di grosse masse sericee); in caso di attacchi estesi effettuare trattamenti localizzati ad alta pressione in grado di penetrare nei nidi con *Bacillus thuringiensis*, o altri prodotti di sintesi nel rispetto delle modalità d'uso e con le precauzioni riportate in etichetta del prodotto;
- 2) E' vietato il deposito delle ramaglie con nidi di processionarie nei contenitori per la raccolta del verde;

- 3) L'intervento dovrà essere effettuato **entro e non oltre il 28.02.2010**.
- 4) I contravventori saranno puniti con l'applicazione di una sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n. 267/2000.
- 5) Copia della presente ordinanza viene trasmessa all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Treviso e al Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'U.L.S.S. n° 7.
- 6) All'Ufficio di Polizia Locale ed agli altri Organi competenti è affidato l'incarico di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 20.01.2010

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
UNITA' VIGILANZA

f.to

Salvador Ezio